



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE EDUCATIVA**

ATTO N. DD 2047

Torino, 07/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER DUE MINORI CON DISABILITA' PRESSO IL NIDO DI VIA FENOGLIO E VIA VENTIMIGLIA PERIODO EDUCATIVO APRILE -GIUGNO 2026 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ORSA P.IVA 03201740168 INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.301,00 IVA 5% INCLUSA - CIG BB12947702

Premesso che l'articolo 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Con determinazione dirigenziale DD 4906 del 21/08/2024 è stato approvato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il rinnovo contrattuale della procedura aperta 54/2021 per l'affidamento del servizio pubblico Nidi d'Infanzia per il periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2026, disponendo l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 e visto l'art. 226. co. 2, lett. a), del D. Lgs. 36/2023;

Vista la nota dell'Area scrivente che richiede l'attivazione del servizio di sostegno a favore di due minori con disabilità frequentanti il Nido di Via Fenoglio 26 e Via Ventimiglia 199 per il periodo Aprile - Giugno 2026 è necessario provvedere all'affidamento del servizio. Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive ma, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "SERVIZI" categoria merceologica " Servizi Sociali Vari " - CPV 85320000-8;

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il presente affidamento è stato individuato il seguente CCNL Cooperative Sociali avente codice CNEL T151, in conformità con quanto disposto dall'art. 1 e seguenti dell'allegato I.01 al Codice;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il

seguinte: 88.9;

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed è stato pertanto acquisito il relativo **CIG BB12947702** con il quale è stata conclusa la trattativa diretta MEPA **n. 6191970** a favore della COOPERATIVA SOCIALE ORSA, con sede legale in Rotonda dei Mille, 1 - 24122 Bergamo - CF e P.IVA 03201740168, in quanto affidataria del nido in appalto di Via Fenoglio 26 - Via Ventimiglia 199 (Lotto 3) e il servizio citato fa parte integrante della gestione del nido e non può essere disgiunto dall'attività educativa;

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel documento "Capitolato Servizio di Sosegno Nido in Appalto Via Fenoglio e Via Ventimiglia - (lotto 3) 2026", che si approva con il presente provvedimento (**allegati n.1**);

L'avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate;

A seguito della verifica del preventivo pervenuto dall'operatore economico, agli atti del Servizio scrivente, che ammonta ad **Euro 5.048,57** oltre ad Euro **252.43** per IVA al 5%, per una spesa complessiva di Euro **Euro 5.301,00** con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio in argomento.

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata del servizio in quanto si applicano le condizioni economiche disposte con rinnovo contrattuale del servizio nidi in appalto (PA 54/2021), n. DD 4906 del 21/08/2024, con il quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, visto l'art. 226, co. 2, lett. a), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., un adeguamento prezzi in conformità alle variazioni dell'Indice Istat FOI riferito al 31 dicembre 2023, e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale;

Dato atto che, è stato reinvitato il contraente uscente ai sensi dell'art. 49 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in quanto attuale gestore del succitato nido in appalto, avendo inoltre verificato l'accurata esecuzione del precedente contratto e la qualità della prestazione resa;

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città;

Si attesta che l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla Stazione Appaltante circa il controllo del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411;

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e pertanto si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

- di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
- di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "SERVIZI"- Categoria merceologica: "servizi sociali vari" - CPV 85320000-8;
- di dare atto che è stato reinvitato il contraente uscente ai sensi dell'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in quanto attuale gestore dei succitati nidi in appalto, avendo inoltre verificato l'accurata esecuzione del precedente contratto e la qualità della prestazione resa;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i, poichè il valore dell'affidamento è inferiore a 143.000 Euro;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto per il servizio in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso lo strumento della Trattativa Diretta, alla COOPERATIVA SOCIALE ORSA, con sede legale in Rotonda dei Mille, 1 - 24122- Bergamo - CF e P.IVA 03201740168; per un importo di Euro 5.048,57 oltre ad Euro 252.43 per IVA al 5%, per una spesa complessiva di Euro 5.301,00.
- di attestare che non è stata richiesta la garanzia definitiva in quanto la Cooperativa Sociale Orsa è attualmente gestore del nido d'infanzia sito in via Fenoglio e via Ventimiglia pertanto si applicano le condizioni disposte con il rinnovo contrattuale del servizio nidi in appalto (PA54/2021), determinazione dirigenziale n. DD 4906 del 21/08/2024 per l'affidamento del servizio pubblico Nidi d'Infanzia per il periodo dal 1°/09/2024 al 31/08/2026, che contiene già la richiesta di garanzia definitiva;
- di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di approvare la spesa di Euro 5.301,00, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE ORSA, con sede legale in Rotonda dei Mille, 1 - 24122 Bergamo - CF e P.IVA 03201740168;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Cinzio Tolomei, funzionario in E.Q. con delega dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente dott. Claudio Sciaraffa e al RUP;
- Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro **5.301,00** (IVA 5% inclusa) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo - Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
---------	---------------	-----------	-----------	--------	-----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

5.301,00	2026	12	11	1	03	080200108001	007	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo	<i>ASILI NIDO - ACQUISTO DI SERVIZI - GESTIONE ESTERNA NIDI - SPESE VARIE - SRE IVA - settore 007</i>							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
<i>U.1.03.02.13.999</i>	<i>Altri servizi ausiliari n.a.c.</i>							

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Sciaraffa



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE EDUCATIVA**

CAPITOLATO

PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO NIDO IN APPALTO

VIA VENTIMIGLIA E VIA FENOGLIO LOTTO 3

Affidamento diretto MEPA

CPV 85320000-8

Euro 5.048,57

ALLEGATI

ALLEGATO 1- MODELLO DI ISTANZA

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE OTTEMPERANZA

ALLEGATO 3 – PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 4 - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 5 - MODULO INFORMATIVO PRIVACY

OGGETTO: servizio di sostegno Nido in Appalto Via Ventimiglia e Via Fenoglio periodo Educativo Aprile –Giugno 2026 LOTTO 3

La Città di Torino - Dipartimento Servizi Educativi, intende procedere all'acquisto del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste dal presente Capitolato utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura del servizio in oggetto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando **Servizi** - categoria merceologica "**Servizi sociali vari**"- CPV 85320000-8 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

ART. 1

OGGETTO

La procedura ha per oggetto l'affidamento per il servizio di sostegno per due minori con disabilità , per periodo Educativo Aprile – Giugno 2026, presso il Nido in Appalto di Via Ventimiglia 199 e Via Fenoglio 26.

La trattativa diretta oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio di sostegno per due minori con disabilità per periodo Educativo Aprile – Giugno 2026, presso il Nido in Appalto di Via Ventimiglia 199 e Via Fenoglio 26.

ART. 2

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio di sostegno avrà durata per il periodo da Aprile a Giugno 2026 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'affidamento, fatte salve le facoltà di cui all'art. 50 comma 6, o dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'importo presunto per l'affidamento del servizio ammonta ad Euro 5.048,57 oltre IVA 5%, sulla base delle medesime condizioni disposte con il rinnovo contrattuale del servizio nidi in appalto (PA 54/2021), determinazione dirigenziale n. DD 4906 del 21/08/2024.

L'importo **complessivo massimo presunto per 21 ore settimanali ammonta** ad euro **476,28** oltre IVA 5%.

Ai sensi degli artt. 11 e 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. Cooperative Sociali vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico e identificato dal codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL T151¹; tale costo della manodopera è stimato in complessivi Euro 5.048,57, qualora l'operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello sopracitato, verrà richiesta la dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 88.9.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente documento, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 8 - 9 e 10.

L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Requisiti di partecipazione:

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a pena di esclusione, e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto

¹ <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>

disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsto, di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tali adempimenti a carico dell'operatore economico costituiscono requisiti necessari dell'offerta ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Tenuto conto di quanto dichiarato al punto e del modello autodichiarazione allegato alla presente, costituisce inoltre requisito necessario per l'affidamento, unitamente all'obbligo di aver assolto alle previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di stipula del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del servizio in argomento o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Modalità di partecipazione:

Il partecipante dovrà presentare documentazione nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA:

- **Istanza di gara e autodichiarazione** contenente le autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (**Allegato 1**);
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente documento (**Allegato 2**);
- **Patto di integrità (Allegato 3)**;
- Per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** redatto, con attestazione della sua conformità a

quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

BUSTA ECONOMICA:

- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA), indicando il prezzo complessivo offerto pari o inferiore alla base di gara;

In caso di applicazione di contratto collettivo diverso da quello indicato al precedente articolo "DURATA E VALORE DEL CONTRATTO", fatta salva la presunzione di cui all'art. 3 dell'all. I.01 al Codice, produrre **Dichiarazione di equivalenza delle tutele** e relativa documentazione probatoria, contenente tutto quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice.

Ai fini dell'affidamento si procederà alla verifica del preventivo che risulti anormalmente basso ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eccetto quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e, se richiesto, del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

ART. 5

AFFIDAMENTO

L'acquisto del servizio di sostegno per due minori con disabilità presso i Nidi in Appalto , avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dall'esame della documentazione presentata, di non perfezionare l'affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Verranno effettuati i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che la ditta affidataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà, entro 30 giorni dall'affidamento, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dall'avvio dei controlli al termine dell'esame della documentazione pervenuta su piattaforma Mepa, si procederà comunque all'affidamento diretto, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore individuato è privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

ART. 6

GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non è richiesta la garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'importo dell'affidamento di cui all'art. 2, la stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva.

ART. 7

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative all'affidamento e alla stipula del contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 8

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

ART. 9

SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto.

Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Possono essere oggetto di subappalto le seguenti attività: assistenza in sezione.

I contratti di subappalto sono stipulati, ai sensi dell'art. 119, comma 2 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il subappaltatore dovrà essere adeguatamente qualificato pertanto dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 3 nella stessa misura percentuale delle prestazioni che eseguirà.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore dovrà garantire, ai sensi dell'art. 102, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le stesse tutele economiche e normative, garantite per il proprio personale, anche ai lavoratori del subappaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla prestazione principale.

L'operatore economico, che avrà indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in autocertificazione ovvero all'interno del Documento Unico di Gara Europeo (DGUE),

dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante apposita richiesta di subappalto secondo il fac simile reperibile al seguente link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare> corredata da tutti i documenti richiesti.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

ART. 10

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Adempimenti

La ditta affidataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

2) Tracciabilità flussi finanziari

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/della fornitura al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3) Comunicazione nominativo Referente

La Ditta affidataria designa all'interno della Dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta affidataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidataria

stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta affidataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

4) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 11

ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 500.000 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la Ditta affidataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 12

REVISIONE PREZZI

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata del servizio in quanto si applicano le condizioni economiche disposte con rinnovo contrattuale del servizio nidi in appalto (PA 54/2021), n. DD 4906 del 21/08/2024, con il quale è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, visto l'art. 226, co. 2, lett. a), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., un adeguamento prezzi in conformità alle variazioni dell'Indice Istat FOI riferito al 31 dicembre 2023, e non potranno essere

soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo.

ART. 13

RINEGOZIAZIONE

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

ART. 14

PERSONALE

L'Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta affidataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 15

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART.16

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto, individuato in calce al presente capitolato, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di regolare esecuzione utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato **(Al. 4)**.

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 17.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta affidataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida tramite posta elettronica certificata, di provvedere all'esecuzione della prestazione conformemente alle prescrizioni del capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17

PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme del servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del RUP, del certificato di regolare esecuzione (all. n. 4)

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio di formazione in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il **RUP**, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 19

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'Allegato II.14

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso per iscritto non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

ART. 20

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di regolarità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **NU3P03**
- numero CIG
- n. determinazione di impegno
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti”. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta affidataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

In caso di RTI la modalità di fatturazione dovrà essere separata da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento per le prestazioni di competenza; i pagamenti saranno effettuati alla ditta capogruppo con delega all'incasso della ditta mandante.

ART. 21

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio di sostegno derivanti da cause di qualunque natura ad essa

imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

Si rimanda al DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 che l'impresa si è impegnata a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, per la gestione in appalto del nido di Via Ventimiglia 199 e Via Fenoglio 26.

Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato documento conseguenti ad eventi non noti al momento dell'affidamento (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa affidataria.

ART. 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

ART. 23

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta affidataria, comprese quelle contrattuali (in particolare il versamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'all. I.4 del Codice dei Contratti). Come specificato al precedente art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO", l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 24

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell' impresa affidataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 25

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

ART. 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (**All. n. 5**).

In sede di presentazione della documentazione richiesta, l'operatore economico trasmette alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA

Dott. Cinzio TOLOMEI

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate

Responsabile Unico del Progetto:

Dott. Cinzio TOLOMEI

Punto Ordinante M.E.P.A.:

Dott. Cinzio TOLOMEI



Spettabile
CITTA' DI TORINO
Divisione Servizi Educativi
Area Educativa
Servizio Sistema Infanzia
Via Bazzi, 4 -Torino
C.a.
Dott. Cinzio Tolomei
e.p.c.
Dott.ssa Nadia Panealbo

Agrate Brianza, 26 marzo 2026

NIDI D'INFANZIA CITTÀ DI TORINO - PREVENTIVO PER 2 EDUCATORI DI SOSTEGNO ANNO EDUCATIVO 2025-2026.

In riferimento alla richiesta d'offerta protocollo n. 00005713/2026 del 26/03/2026 per l'inserimento di 2 educatori di sostegno, presso il nido d'infanzia di:

- Via Fenoglio 26 per 9 ore settimanali
- Via Ventimiglia 199 per 12 ore settimanali

comunichiamo che il costo orario è pari ad euro 22,68 oltre iva al 5%.

Cordiali saluti.

Orsa Cooperativa Sociale
Coordinamento Operativo
Claudio Gaudiello

Offerta Economica relativa a

Descrizione Servizio di sostegno nidi in appalto- aprile-giugno 2026- Nidi d'Infanzia via Ventimiglia e via

RdO nr. 6191970^{Fenoglio}

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI TORINO		
Ufficio	Divisione Servizi Educativi		
Codice fiscale	00514490010	Codice univoco ufficio	NU3P03
Indirizzo sede	Piazza palazzo di città 1		
Città	Torino		
Recapito telefonico	+3901101127426		
Email	CINZIO.TOLOMEI@COMUNE.TORINO.IT		
Punto ordinante	CINZIO TOLOMEI		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Partita IVA

03201740168

Tipologia societaria

Società cooperativa

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	5048,57

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE